

ATTO DI DIFFIDA

Il *Coordinamento Nazionale FLP – Ecofin – Agenzie Fiscali*, in persona del Coordinatore Generale e rappresentante legale pro tempore, Roberto Sperandini, con sede in Roma, via Aniene, 14, elettivamente domiciliata agli effetti del presente atto in Roma, viale Bruno Buozzi, 32, presso lo studio dell'avv. Stefano Viti

PREMESSO

- che l'articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che *“per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, e' corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018”*;
- che nel mese di maggio del 2018 il M.E.F. adottò la bozza del decreto, indicando numericamente le unità di personale dei quattro dipartimenti, interessate allo svolgimento delle attività declinate dalla succitata norma,

che sarebbero stati destinatari della maggiorazione prevista dalle medesima norma;

- che la Corte dei Conti, tuttavia ricusava il visto al decreto;
- che l'ufficio di controllo della magistratura contabile, con parere in data 24 luglio 2018, rilevava, innanzitutto, come il decreto "*indica[va] gli uffici beneficiari della maggiorazione ma non indica[va] il personale beneficiario, né numericamente, né nominativamente*";
- che, in secondo luogo, la Corte dei Conti rilevava come non fosse chiaro quali fossero "*i criteri adottati per l'individuazione degli uffici e del personale interessati dalla maggiorazione*"; che i criteri indicati apparivano generici, limitandosi a riprodurre "*sic et simpliciter quanto già previsto dalla norma*"; che, in particolare, "*i compiti previsti dall'articolo 3 [della bozza di decreto – n.d.r.] non sembra[vano] avere una portata specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'art. 2, pur se non connotati da non programmabilità*"; che la scelta di prevedere "*una ripartizione di eventuali disponibilità residue alla fine di ciascun esercizio*" non si palesava sostenuta da una "*adeguata motivazione*"; che il decreto non considerava la eventualità che i beneficiari potessero essere destinatari di "*ulteriori remunerazioni previste (e corrisposte) in termini di reperibilità presenza in ufficio in orari disagiati*";
- che in ragione di quanto sopra, la Corte dei Conti restituiva il decreto al M.E.F., rappresentando che decorsi trenta giorni la sezione avrebbe deciso allo stato degli atti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di ritirare il decreto in via di autotutela;

- che a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti, il M.E.F., nel mese di ottobre u.s. ha predisposto una nuova bozza di decreto;
- che tale decreto non risponde ai rilievi della magistratura contabile;
- che, in particolare, ancora una volta non risultano definiti i criteri sottesi alla attribuzione di cui si discute;
- che il M.E.F. ha previsto che la maggiorazione in discorso sarebbe corrisposta non già, in ossequio alla norma istitutiva, al solo personale impegnato nella c.d. *“attività prelegislativa”*, ma che essa sarebbe corrisposta anche *“in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità in orari disagiati”*, ampliando, per l’effetto la platea dei destinatari;
- che, a tale riguardo, si osserva come, a mente di quanto previsto della nuova bozza di decreto, mentre tutto indistintamente il personale dirigenziale sarebbe destinatario della maggiorazione della retribuzione di posizione, parte variabile, non altrettanto accadrebbe per il personale dipendente;
- che, in ogni caso, ancora una volta non risultano declinati i criteri sottesi alla attribuzione della maggiorazione in discorso, avuto riguardo al concreto coinvolgimento del personale nelle attività previste dall’articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2015, n. 205;

CONSIDERATO

- che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha *“riscritto”* l’articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- che, in particolare, il comma 353 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018 ha disposto che la maggiorazione *de qua* dovrà essere corrisposta al personale *“che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale”*;
- che la medesima disposizione ha previsto che *“con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo comma, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nei limiti di spesa di 7 milioni per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,*
- che, la circostanza che la citata disposizione della legge di stabilità per l'anno 2019, abbia *“riscritto”* l'articolo 1, comma 685 della legge 205/2017, impone, anche alla luce dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti sulla prima bozza di decreto del 2018, di fatto del tutto obliterati anche nella seconda versione del decreto relativo all'anno 2018, che il M.E.F. proceda alla definizione, previo confronto con le OO.SS., della misura della maggiorazione e dei criteri sulla base dei quali attribuirla, e alla individuazione nominativa del personale dipendente dei quattro Dipartimenti interessati, in ragione del suo effettivo e concreto coinvolgimento nella c.d. *“attività prelegislativa”*;
- che la necessità del confronto si impone, non solo al fine di evitare che la scelta del personale sia rimessa alla *“assoluta”* discrezionalità dei Capi

Dipartimento, ma anche al fine di individuare i criteri di monitoraggio sottesi alla sospensione della erogazione della maggiorazione;

- che nella bozza di decreto dell'ottobre u.s. si fa riferimento a note non conosciute, né mai partecipate alla OO.SS., con le quali, i Capi dei quattro dipartimenti di codesto M.E.F. avrebbero individuato il personale interessato "*alle disposizioni del presente decreto*";
- che, tuttavia, trattandosi di materia avente ad oggetto la erogazione di quote di salario accessorio, non è ammissibile, che codesta Amministrazione proceda unilateralmente, *motu proprio*, violando, il sistema delle relazioni sindacali e con modalità non "trasparenti" alla definizione dei criteri per la individuazione dei destinatari ed alla individuazione stessa degli stessi;
- che, piuttosto, deve ritenersi che la materia in discorso, in quanto avente ad oggetto la determinazione dei "*criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate*" ed incidendo sulla misura della indennità dovute in ragione degli obblighi di reperibilità derivanti dalla partecipazione alla c.d. "*attività prelegislativa*", rientri nelle materia attribuite alla contrattazione integrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La F.L.P. come in epigrafe rappresentata e domiciliata

DIFFIDA


Il M.E.F. dal procedere unilateralmente alla individuazione del personale destinatario della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma

353 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2018 e 2019 ed alla attribuzione della prevista maggiorazione della indennità di amministrazione, in difetto della previa attivazione della procedura di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 18 febbraio 2018, diretta alla determinazione dei criteri per l'attribuzione del trattamento accessorio in questione, siccome correlato allo svolgimento di attività disagiate e, comunque, ai maggiori obblighi in termini di reperibilità derivanti.

F.L.P. – Federazione lavoratori pubblici e pubbliche funzioni
Coordinamento nazionale – ECOFIN – Agenzie fiscali

il coordinatore generale

Roberto Sperandini



avv. Stefano Viti